CHE APPROVA L'ANNESSA CONVENZIONE FRA L'ITALIA E L'ETIOPIA

# Art. 5 (Convenzione fra governo Italiano ed Etiope)

Il governo etiopico rilasciera' 20 (venti) obbligazioni fruttifere al 6 per cento all'anno rappresentanti ciascheduna a somma di lire 192,178.30 comprendenti l'ammortamento del capitale e l'interesse giusta l'art. 3.

Ogni obbligazione conterra' la dichiarazione che il prestito e' garantito dal governo del regno d'Italia, tanto per gl'interessi, quanto per l'ammortamento del capitale.

Questa dichiarazione sara' firmata da S. E. il presidente del Consiglio dei ministri, ministro ad interim degli affari esteri, e da S. E. il ministro del Tesoro.

Versione in vigore dal 21 agosto 1890, non più in vigore dal 9 maggio 2025 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Che approva l'annessa convenzione fra l'Italia e l'Etiopia |
| Estremi | Legge 16 luglio 1890, n. 7016 |
| Partizione | Convenzione fra governo Italiano ed Etiope |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 6 agosto 1890 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/che-approva-l-annessa-convenzione-fra-l-italia-e-l-etiopia/convenzione-fra-governo-italiano-ed-etiope-art-5/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it